

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

222° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1* - Affari costituzionali	Pag.	3
6* - Finanze e tesoro	»	8
7* - Istruzione	»	14
8* - Lavori pubblici, comunicazioni	»	18
9* - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	19
10* - Industria	»	23
11* - Lavoro	»	25
13* - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	31

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	33
---------------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

7* - Istruzione - Pareri	Pag.	34
--------------------------------	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	35
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

177ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la sanità Condorelli, per le poste e le telecomunicazioni Frova, per la giustizia Marra, per i trasporti e la navigazione Puoti e per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2213) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO illustra il contenuto del decreto-legge e propone un parere favorevole.

Il sottosegretario CONDORELLI auspica che la Commissione riconosca la sussistenza dei presupposti costituzionali.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

(2231) Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità
(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, che propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il senatore VILLONE chiede chiarimenti sugli effetti temporali dell'articolo 3, comma 3.

Risponde il sottosegretario CONDORELLI, precisando che si tratta di conferire certezza giuridica a situazioni già realizzate.

La Commissione, infine, conviene di formulare un parere favorevole.

(2242) Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore CASADEI MONTI ricorda la valutazione resa sul precedente decreto, contraria sui commi 9 e 10 dell'articolo 1, con la successiva, opposta pronuncia da parte dell'Assemblea. Chiede chiarimenti, quindi, sull'articolo 1, proponendo infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore FONTANINI conferma la posizione del suo Gruppo riguardo ai commi 9 e 10 dell'articolo 1, che, a suo avviso, sono privi dei presupposti costituzionali: propone, pertanto, di formulare un parere contrario su tali disposizioni.

Il sottosegretario MARRA si rimette alle motivazioni esposte nell'esame dei precedenti decreti e ricorda che l'articolo 1, ai commi 9 e 10, reca disposizioni meramente interpretative, dirette a far cessare il contenzioso in materia.

Il relatore CASADEI MONTI osserva, a tale proposito, che l'aumento di organico per la polizia penitenziaria comporta una maggiore dotazione anche di personale femminile, per il quale vanno previsti idonei servizi sociali, anche al fine di assicurare la funzionalità delle strutture. Conferma, quindi, la proposta di parere favorevole anche sui commi 9 e 10 dell'articolo 1.

La senatrice BRICCARELLO si pronuncia positivamente sui commi 9 e 10 dell'articolo 1, che ritiene conformi a una condivisibile tendenza propria di tutte le amministrazioni.

Parimenti favorevole, sulle disposizioni in questione, è l'avviso del senatore GUERZONI, che invita a riflettere sull'esigenza di integrare le offerte di impiego con la dotazione di adeguati servizi sociali.

La proposta di parere contrario sull'articolo 1, commi 9 e 10, avanzata dal senatore Fontanini, viene posta in votazione, risultando respinta, dopo che il senatore VILLONE ha annunciato il voto contrario del Gruppo Progressisti - federativo, la senatrice BEDONI il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord e il senatore PASQUINO il proprio voto favorevole.

Quanto alla proposta di parere favorevole sulle altre parti del provvedimento, avanzata dal relatore, essa viene accolta dalla Commissione.

(2227) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

La senatrice SALVATO interviene nuovamente sulle questioni evocate dall'articolo 2: dalle informazioni acquisite, peraltro non univoche, risulta che la proroga disposta dal comma 1 è di controversa necessità, mentre l'insieme dell'articolo conferma un'attitudine assolutamente inaccettabile a tutelare con misure d'urgenza specifici interessi privati. Ritiene, pertanto, che l'articolo 2 sia carente dei presupposti costituzionali e censura una modalità normativa che impone al Parlamento di sostenere gli interessi di imprese ben individuate: si tratta, a suo avviso, di una vera e propria questione morale, che non mancherà di rappresentare anche dinanzi all'Assemblea del Senato.

Il senatore FALOMI ricorda la valutazione resa sulla disposizione di cui al comma 1, nell'ambito di un precedente decreto-legge, riguardante altre materie: in tale occasione se ne sostenne l'illegittimità, alla stregua dell'articolo 77 della Costituzione, in ragione della sua limitazione a un effetto di proroga per l'attuale monopolista. D'altra parte, a tale riguardo, la disposizione sarebbe superflua, poichè gli interessati hanno più volte precisato di essere in grado di trasmettere anche via satellite. Con l'articolo 2, viceversa, si accoglie opportunamente una soluzione di apertura ad altri soggetti per le attività di trasmissione a pagamento, anche in relazione ad accordi commerciali in via di conclusione in sede nazionale ed internazionale. Pur riconoscendo l'opportunità di formulare l'articolo 2 in modo più appropriato e completo, egli ritiene sussistenti i presupposti costituzionali.

Il senatore CASADEI MONTI osserva che senza l'articolo 2, gli attuali gestori delle trasmissioni a pagamento potrebbero continuare a operare, mentre gli altri soggetti interessati sarebbero esclusi e svantaggiati anche per il futuro: nell'esigenza di rompere il monopolio esistente e non di favorire una o più imprese, ma di assicurare parità di condizioni tra i potenziali concorrenti, occorre integrare la disciplina in esame anche in materia di decodificatori.

Il senatore FIEROTTI ritiene sussistenti i presupposti costituzionali dell'articolo 2.

Il sottosegretario FROVA comunica di aver acquisito informazioni, da parte dell'attuale gestore delle trasmissioni a pagamento, dalle quali risulta che questi si appresta a sperimentare l'uso del satellite, che consentirà una trasmissione limitata ad alcune parti del territorio nazionale, fino al previsto adeguamento tecnologico.

Il senatore PIERONI si dichiara sorpreso dalla circostanza che il Governo abbia assunto le informazioni appena riferite dallo stesso soggetto interessato.

Il relatore PERLINGIERI ritiene che lo scopo di assicurare la concorrenza nel settore non giustifica l'articolo 2, che risulta inadeguato anche a tale riguardo, poichè non rispetta il principio di eguaglianza nell'accesso al mercato. Ritiene preferibile, pertanto, che il Governo rinunci all'articolo 2 e proponga una normativa in forma ordinaria, rivolta ad aprire il settore alla concorrenza, nel rispetto di condizioni di eguaglianza tra gli interessati.

Il senatore CASADEI MONTI osserva che tali rilievi potrebbero essere contenuti nel parere sul merito del provvedimento, riconoscendo intanto la sussistenza dei presupposti costituzionali anche per l'articolo 2.

La senatrice SALVATO conferma la sua opinione critica sull'articolo 2 e rileva che il Governo non ha fornito sufficienti elementi di giudizio: nel convenire con il relatore sulla violazione del principio di eguaglianza, conseguente alle disposizioni in esame, rinnova il suo disappunto per un modo di legiferare che risponde esclusivamente a interessi specifici. Prospetta, pertanto, l'opportunità di regolare la materia in base ad un disegno di legge, da trattare con particolare sollecitudine.

Concorda la senatrice BRICCARELLO, che ricorda un analogo precedente, in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il senatore CONTESTABILE ricorda che la disposizione di cui all'articolo 1 fu inopinatamente giudicata disomogenea, dalla Commissione, in un contesto normativo complessivamente eterogeneo. Il parere contrario fu pertanto reso al solo fine di discriminare una particolare azienda. A suo avviso, viceversa, il comma 1 dell'articolo 2 è sorretto da giustificati motivi di necessità e urgenza, mentre il comma 2 dello stesso articolo è privo dei presupposti costituzionali. A tale ultimo riguardo, propone pertanto un parere contrario.

Ad avviso del senatore FALOMI, l'intervento del sottosegretario Frova conferma che l'attuale gestore è in grado di trasmettere via satellite, cosicchè l'articolo 2, nel suo complesso, rompe il regime di monopolio a favore di una limitata ma opportuna concorrenza nel settore. Senza l'articolo 2, pertanto, vi sarebbe la prosecuzione di un monopolio, particolarmente contraddittorio rispetto al principio di eguaglianza.

Il senatore PASQUINO ritiene preferibile riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali per l'articolo 2, che consente la cessazione di un monopolio, e auspica la formulazione di un successivo parere sul merito del provvedimento, condizionato a modificazioni che assicurino una effettiva concorrenza nel settore.

Il senatore PIERONI censura la carenza di informazioni rese disponibili dal Governo per la valutazione della Commissione, e la loro sor-

prendente univocità di fonte. Concorda quindi con la valutazione del senatore Pasquino e propone inoltre un parere contrario sull'articolo 3, ritenendo che non vi siano ragioni di necessità e urgenza nel rendere nuovamente applicabile una normativa derogatoria della disciplina urbanistica, che può entrare in contrasto con la tutela del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione.

A tale ultimo riguardo, il senatore FALOMI prospetta l'opportunità di integrare il provvedimento con una disciplina specifica sulla installazione dei ripetitori.

La senatrice SALVATO annuncia il suo voto favorevole sul parere contrario concernente l'articolo 3.

Segue una ulteriore discussione, sugli effetti dell'articolo 3, nella quale intervengono il presidente CORASANITI, i senatori FALOMI, PIERONI, VILLONE, CASADEI MONTI, SALVATO, PASQUINO, FISICHELLA e FIEROTTI, il relatore PERLINGIERI e il sottosegretario FROVA.

Il senatore PIERONI, quindi, ritira la proposta di parere contrario sull'articolo 3, riservandosi di intervenire sul merito del provvedimento, anche a tale riguardo.

Si procede alla votazione della proposta di parere contrario sul comma 2 dell'articolo 2, avanzata dal senatore Contestabile: la Commissione respinge la proposta. Parimenti respinta è la proposta di parere contrario sull'intero articolo 2, avanzata dal relatore Perlingieri nella seduta del 31 ottobre.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole del relatore sulle altre parti del decreto-legge.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

115ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2217) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore FARDIN riferisce sul decreto-legge in titolo, sottolineando preliminarmente come esso disponga il prolungamento dei periodi di sospensione dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei residenti nelle zone colpite dalle alluvioni del novembre 1994, termini già determinati dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646; il provvedimento in esame modifica inoltre alcune norme in materia tributaria recentemente introdotte con il decreto-legge n. 41 del 1995 e reca altre disposizioni difficilmente classificabili in forma omogenea.

Passando all'esame dell'articolato, l'oratore rileva che l'articolo 1, comma 1, reca il differimento ulteriore di alcuni termini di scadenza di adempimenti tributari. In particolare: la lettera a) prevede lo spostamento al 31 ottobre 1995 dei termini di fatturazione e registrazione IVA e di completamento delle scritture contabili; la lettera b) sposta al 5 dicembre 1996 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA per il 1994 e 1995; la lettera c) prevede l'esonero degli obblighi di liquidazione e versamento IVA per il periodo 4 novembre 1994 - 31 ottobre 1995: tali obblighi vanno ricompresi nella dichiarazione annuale per il 1994 versando la relativa imposta entro il 30 aprile 1996 o in tre rate uguali nei mesi di luglio 1996, luglio 1997, luglio 1998. Le operazioni compiute dal 1° novembre 1995 al 30 giugno 1996 devono essere liquidate e deve essere pagata la relativa IVA entro il 5 novembre 1996 o in tre rate uguali entro

gennaio 1997, gennaio 1998, gennaio 1999; sulle dilazioni sono dovuti gli interessi legali.

La lettera d) prevede che i termini per le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta scadenti nel periodo 4 novembre 1994 - 30 aprile 1995 siano prorogati al 30 novembre 1995 e i relativi versamenti siano eseguiti entro il 30 aprile 1996 o in tre rate uguali entro luglio 1996, luglio 1997, luglio 1998.

I termini per i versamenti dovuti nel periodo 1° novembre 1995-30 giugno 1996 sono prorogati al 31 ottobre 1996 o in tre rate uguali entro gennaio 1997, gennaio 1998, gennaio 1999; sulle dilazioni sono dovuti gli interessi legali.

La lettera e) precisa che le disposizioni agevolative in materia di imposte dirette si applicano anche a coloro che posseggono redditi di partecipazione in società di persone ed imprese familiari nonchè ai gruppi europei di interesse economico che abbiano avuto danni rilevanti. Se tali soggetti possiedono altri redditi, devono presentare la dichiarazione per detti redditi nei termini normali con i relativi versamenti; successivamente presenteranno una dichiarazione integrativa a conguaglio.

La lettera f) concerne il differimento al 15 dicembre 1996 del termine per effettuare il pagamento senza interessi delle somme dovute ai fini dell'accertamento con adesione; le lettere g) e h) prevedono ulteriori dilazioni nel pagamento delle somme già iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994.

Il comma 3 dell'articolo 1 è una norma interpretativa del decreto-legge n. 646 volta a precisare che le disposizioni agevolative valgono anche a favore del personale militare in servizio nei territori alluvionati, che però, per ragioni ugualmente di servizio, non può avere la residenza in dette zone.

Il comma 4 prevede la possibilità per i comuni di prorogare il termine per il versamento dell'ICI dovuta a saldo per il 1994, nonchè per acconto e saldo ICI ed ICIAP dovute per il 1995.

L'articolo 2 - prosegue il relatore - prevede alcune disposizioni per gli enti locali sempre delle zone alluvionate. In particolare, il comma 1 dispone che, nel caso si sia verificata la distruzione dei documenti contabili, il sindaco deve denunciare tale distruzione, anche se il decreto non fissa un termine per tale denuncia. In relazione alla possibile distruzione, si stabilisce che il conto consuntivo, proprio in mancanza della documentazione contabile, sia reso equivalente al conto del tesoriere. Si prevede inoltre la possibilità di contabilizzare le spese e le entrate del 1994 e degli esercizi precedenti come spese ed entrate di competenza nell'esercizio in cui sono effettuate, e ciò fino al 1996.

I commi 4 e 5 dello stesso articolo 2 stabiliscono le modalità del rimborso delle spese elettorali per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo nei confronti dei comuni che hanno subito la distruzione della documentazione, rendendo tale rimborso pari a quello effettuato in occasione dell'elezione del Parlamento nazionale.

Il comma 6, infine, stabilisce che i comuni per i quali l'importo della rata dei contributi ordinari non consenta il recupero integrale della anticipazione fatta dal Ministero dell'interno per compensare la mancata riscossione dell'ICI, devono versare tale differenza entro il 30 settembre 1995 in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 prevede una serie di modifiche al decreto-legge n. 691 del 1994 e al decreto-legge n. 154 del 1995 che, a loro volta, dettavano

una serie di interventi in favore delle zone alluvionate. L'articolo in questione coordina dette norme e tende a ridurre i vincoli per l'erogazione dei finanziamenti sia eliminando alcuni tetti, sia rendendo più agevoli le garanzie ed estendendo i benefici agli immobili non abitativi.

L'articolo 4 tratta in particolare di alcune disposizioni in materia di IVA, correttive di norme recentemente approvate con il decreto-legge n. 41, convertito dalla legge n. 85 del 1995. In particolare, viene riscritto interamente l'articolo 16-bis del decreto legge n. 41. Con tale riscrittura viene estesa la imponibilità delle cessioni gratuite di beni con la sola esclusione di quelle che non rientrano nella attività propria di imprese che abbiano un costo non superiore a lire 50.000 (precedentemente la norma non considerava come cessioni tutte le cessioni gratuite di beni che non rientravano nell'attività propria di impresa). Viene poi eliminata l'ipotesi di autoconsumo che era stata introdotta dal decreto-legge n. 41 per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori in caso di impiego di beni per operazioni diverse da quelle imponibili e non. Viene quindi precisato che le prestazioni fatte dagli imprenditori a se stessi o ai familiari, o comunque per scopi estranei all'impresa, sono imponibili, se di importo superiore a lire 50.000, con la esclusione della somministrazione nelle mense aziendali, delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore del personale dipendente. La Camera ha aggiunto alla parte che disciplinava la non imponibilità delle prestazioni di autoconsumo di importo inferiore a lire 50.000, anche le operazioni di divulgazione pubblicitaria di istituzioni ed enti senza scopo di lucro che perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose ed assistenziali nonché quelle richieste o patrocinate dallo Stato e da enti pubblici. Viene altresì precisato che tali prestazioni si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Si prevede poi che la base imponibile per le cessioni e le prestazioni gratuite o destinate al consumo personale o dei propri familiari sia pari al valore normale; è inoltre previsto che la rivalsa IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite e per le destinazioni all'uso personale, nonché per le prestazioni di servizi fatte per uso personale o familiare se di importo superiore a lire 50.000.

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 stabilisce che la rettifica della detraibilità IVA, prevista dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per i beni ammortizzabili nei casi di fusione e scissione valga per tutti i beni immobili.

Il punto b-bis), introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 41 del 1995 nel senso che la soppressione del trattamento agevolato per i consumi di energia elettrica esonerati dal pagamento del sovrapprezzo termico è esclusa per i consumi di energia elettrica relativi alle imprese industriali ed alberghiere che pertanto continuano a godere dell'esonero.

La lettera d) del comma 1 proroga al 20 dicembre 1995 il termine per la sanatoria delle irregolarità relative ai modelli INTRASTAT. La Camera ha poi aggiunto la lettera d-bis) la quale prevede la possibilità di sanare tutte le irregolarità commesse fino al 2 ottobre 1995 (precedentemente fino al 23 febbraio 1995).

Il comma 2 dell'articolo 4 precisa la portata dell'esenzione IVA per il trasporto di malati e feriti.

Il comma 3 estende l'aliquota IVA del 4 per cento non solo ai servoscala destinati ai portatori di handicap, ma anche a tutti i mezzi similari per il superamento di barriere architettoniche, nonché alle prestazioni delle autofficine per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali (modifica introdotta dalla Camera).

Il testo originario del decreto riportava al 4 per cento (comma 3, lettera c) dell'articolo 4) l'IVA sui canoni di abbonamento delle radiodiffusioni circolari che il decreto-legge n. 41 del 1995 aveva riservato solo a quelle pubbliche. Un emendamento approvato dalla Camera prevede l'IVA al 4 per cento per le radiodiffusioni circolari escluse quelle trasmesse in forma codificate e l'IVA al 10 per cento, a partire dal 1° gennaio 1996, per i canoni di abbonamento alle radio diffusionsi trasmesse in forma codificata (*pay tv*). A tale proposito, occorrerebbe verificare concretamente l'aliquota IVA per le *pay-tv* da applicare nel periodo tra l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame ed il 31 dicembre 1995.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto l'articolo 4-bis, il quale prevede che siano considerate esenti dall'IVA le prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di anziani, malati di AIDS, handicappati, rese da organismi di diritto pubblico o da enti aventi finalità di assistenza sociale; le stesse prestazioni sono soggette all'IVA del 4 per cento, se rese da cooperative.

L'articolo 5, lettera a), stabilisce che le maggiorazioni di imposta sui consumi elettrici, previste dall'articolo 17 del decreto-legge n. 41 del 1995, si applicano dal 1° gennaio 1996 solo per le tariffe sociali, mentre per le altre si applicano dalla fatturazione emessa a partire dalla data del 2 ottobre 1995.

La lettera b) proroga al 30 giugno 1995 la possibilità di presentare le dichiarazioni dei redditi e IVA per gli anni precedenti, a condizione che siano stati eseguiti i relativi versamenti delle imposte nei termini stabiliti.

Un emendamento introdotto dalla Camera ha poi previsto che le sanzioni in materia di IVA di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed i versamenti di imposta (articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) quali risultano dalle dichiarazioni, non si applicano se i versamenti stessi sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 1994, con possibilità per i contribuenti di chiedere lo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo e non pagate alla data del 10 aprile 1995.

Un altro emendamento approvato dalla Camera ha poi spostato dal 31 ottobre al 20 dicembre 1995 i termini per versare la prima rata della somma pari al 20 per cento sui maggiori valori iscritti in bilancio in conseguenza di operazioni di fusione o scissione; per versare la prima rata dell'imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione di imposta; per versare l'imposta sostitutiva sui maggiori valori da conferimento degli istituti di credito di diritto pubblico.

Il comma 2 dell'articolo 5 detta norme per evitare le sanzioni per mancato versamento degli acconti di imposta dovuti dai coniugi che passano dalla dichiarazione congiunta a quella separata per potersi avvalere dell'assistenza dei CAAF o a seguito di separazione legale. Il comma 5 contiene una delega al Governo per emanare specifiche disposizioni per l'installazione di lettori magnetici sui videogiochi e sui distri-

butori automatici. I commi 6 e 7 dettano norme per il pagamento dei canoni di beni patrimoniali e demaniali dello Stato. In particolare, un emendamento accolto dalla Camera stabilisce che i canoni per il 1995 siano prorogati di 6 anni con aggiornamenti annuali pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo; per i canoni pregressi si procede con perizie giurate a sanare il contenzioso.

I commi 8 e 8-bis estendono la possibilità di dare in concessione o locazione beni immobili demaniali o patrimoniali, alle condizioni di cui alla legge 11 luglio 1986 n. 390, alle associazioni combattentistiche e alle associazioni sportive dilettantistiche, nonché al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali. Il comma 8-ter, introdotto con un emendamento dalla Camera, dispone che i canoni di locazione degli alloggi, assegnati ai profughi, ai sensi della legge 4 marzo 1952 n. 137, siano per l'anno 1996 aumentati del 50 per cento e per gli anni successivi aggiornati sulla base del 75 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Il comma 9 proroga dal 28 aprile al 30 settembre 1995 il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della TOSAP.

L'articolo 6 dispone, a seguito dell'emendamento approvato dalla Camera, la sospensione delle imposte dovute ai creditori EFIM fino al termine di 30 giorni successivi alla data di riscossione definitiva dei crediti.

L'articolo 7 dispone che nei confronti dei contribuenti siti nei comuni della Sicilia orientale, colpiti dal sisma del dicembre 1990, non si applichino le sanzioni per irregolarità formali, semprechè le stesse siano regolarizzate entro 60 giorni dalla eventuale richiesta fatta dall'Ufficio.

Il Relatore chiede quindi al rappresentante del Governo se risponde a verità che il susseguirsi nel tempo di alcuni decreti-legge riguardanti l'alluvione del 1994 in Piemonte, in particolare modificando la percentuale del danno subito ammesso a contribuzione agevolata, possa comportare la necessità di stipulare di nuovo circa 2.000 contratti. Chiede poi di chiarire se sui contributi in conto interessi erogati dal Mediocredito centrale alle banche (per essere successivamente corrisposti ai beneficiari) sia necessaria l'applicazione della ritenuta del 4 per cento.

Termina infine il suo intervento auspicando una rapida conversione del provvedimento senza apportarvi ulteriori modificazioni rispetto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, anche considerato che si tratta dell'ennesima reiterazione di precedenti decreti-legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUGLIERI lamenta la complessità e l'eccessiva specificità delle norme contenute nel provvedimento, indubbiamente di difficile lettura, che portano il testo ad assumere caratteristiche di disomogeneità e di scarsa articolazione interna.

Il sottosegretario CALEFFI si dichiara d'accordo con il relatore nel convertire senza ulteriori modificazioni il decreto-legge, al fine di dare certezza ai contribuenti in merito alle disposizioni in esso contenute.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C06^a, 0025^a)**

Il Presidente THALER AUSSERHOFER avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani e dopodomani alle ore 15,30 è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, delle proposte di nomina, rispettivamente, del presidente dell'Istituto per il credito sportivo e del presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

135^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Barabaschi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento relativo alle modalità di elezione dei componenti del Consiglio universitario nazionale (testo modificato)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341: favorevole condizionato) (R139 b00, C07^a, 0007^a)

La relatrice ALBERICI ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo su una nuova stesura dello schema di regolamento per il rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), tema del quale si è più volte occupata in varie occasioni e sedi. Facendo rinvio al parere approvato dalla Commissione lo scorso 4 aprile, in sede di esame del primo schema trasmesso dal Governo, dichiara di condividere la struttura complessiva del nuovo testo, che appare migliorata anche sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari e dal Consiglio di Stato. Si riferisce in particolare all'articolo 2, che accoglie l'indicazione secondo la quale i rettori e gli studenti devono eleggere i propri rappresentanti sulla base di grandi distretti territoriali.

Rileva peraltro criticamente il silenzio circa i comitati consultivi e la mancata previsione della decadenza per quei membri del CUN che prendano parte a concorsi universitari, omissione - quest'ultima - particolarmente grave nelle presenti circostanze.

I rilievi critici più forti riguardano però l'articolo 1 che, rispetto alla primitiva stesura, presenta un aumento del numero dei professori di I fascia da eleggere, con una corrispondente diminuzione di quelli di II fascia. Fermo restando che tale scelta inerisce alla discrezionalità propria del Governo, e ferma restando soprattutto l'esigenza, unanimemente condivisa, di un rapidissimo rinnovo del CUN (in carica davvero da troppi anni), la relatrice rileva che tale scelta non accoglie la racco-

mandazione contenuta nel parere del 4 aprile e non risponde allo spirito dell'articolo 10 della legge 341 del 1990. Tale articolo, infatti, prevede che i 30 membri di cui al comma 4, lettera a), siano eletti secondo criteri di proporzionalità fra le aree disciplinari e non fra le fasce di docenza. Anche altri elementi dell'articolo 1 non sembrano contribuire alla serenità dei rapporti all'interno della comunità scientifica. La nuova proposta del Governo comporta inoltre che in 10 delle 14 aree disciplinari i professori di II fascia e i ricercatori non potranno esprimere un proprio candidato. Il principio del voto distinto per fascia, poi, è compromesso dal fatto che in 8 aree l'elettorato attivo è assegnato congiuntamente a professori associati e ricercatori e in 2 aree l'elettorato attivo raccoglie i docenti di entrambe le fasce e i ricercatori. Ella si duole, al riguardo, che tale disciplina sembri sottintendere una idea della comunità scientifica nella quale i professori di II fascia e i ricercatori tenderebbero a coalizzarsi per boicottare l'elezione dei professori di I fascia. Ella propone quindi che in tutte le aree i professori di entrambe le fasce e i ricercatori votino unitariamente, ferma restando la ripartizione delle aree stesse in tre classi.

Si apre il dibattito.

Il senatore MERIGLIANO, dichiarando di non condividere la proposta conclusiva della relatrice, segnala alcune questioni a suo avviso di fondamentale importanza: in primo luogo la esplicita previsione del divieto di rielezione; poi l'accentramento presso il Ministero delle operazioni di spoglio delle schede votate, dal momento che la creazione di seggi elettorali presso ciascun ateneo finirebbe con il vanificare sostanzialmente la segretezza del voto. Riterrebbe inoltre opportuno ridurre a 4 il numero dei rettori e diminuire anche la componente studentesca, scarsamente interessata all'attività del CUN, pur consapevole che a tal fine occorrerebbe una modifica legislativa. Giudica infine troppo complesso chiamare tutti gli studenti ad eleggere i loro rappresentanti; sarebbe preferibile una elezione di secondo grado, in cui l'elettorato attivo fosse conferito ai rappresentanti studenteschi nei consigli di facoltà e nei consigli di amministrazione degli atenei.

Il senatore SERRA condivide i rilievi della relatrice e afferma che il nuovo schema non sembra tener conto nè del parere della Commissione, nè delle indicazioni formulate dal Gruppo Lega Nord: l'articolo 1 non presenta certo quella equilibrata presenza delle diverse componenti prevista dall'articolo 10, comma 6, della legge n.341 del 1990. Tale risultato potrebbe essere meglio conseguito se si tenesse conto maggiormente del carattere unitario della docenza, sia pur articolata in due fasce, e si prevedesse l'elezione di un ricercatore e di un professore (dell'una o dell'altra fascia) per ciascuna area disciplinare. Concorda poi con il senatore Merigliano circa lo spoglio delle schede e segnala l'esigenza di modificare l'articolo 32, comma 2, del nuovo schema, onde consentire un immediato rinnovo del CUN evitando l'ennesima proroga. Ritiene pertanto di non poter esprimersi favorevolmente su un testo che non accolga le predette indicazioni.

Per il senatore CUFFARO giungono ora al pettine i nodi della mancata riforma del CUN, sia quanto alla latitudine delle aree scientifiche,

sia quanto alle competenze, del tutto inadeguate rispetto ai nuovi problemi suscitati dall'autonomia. Concorda tuttavia con la relatrice sull'urgenza di rinnovare la composizione del CUN, così da estrometterne finalmente chi vi imperversa da anni: la relatrice stessa, se non si trovasse in tale stato di necessità, esprimerebbe forse un giudizio più severo sullo schema proposto. Per le medesime ragioni esposte dalla relatrice - fra cui sottolinea il dilagare dei professori ordinari - egli dovrebbe esprimere un voto contrario, tuttavia raccoglie il suo invito e voterà a favore, purché il parere contenga un forte richiamo al Governo a introdurre le modifiche indicate, prima fra tutte il divieto di rielezione.

Il senatore BEVILACQUA rileva in primo luogo che il divieto di immediata rielezione dei componenti del CUN è già previsto dall'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 341. Afferma poi che le elezioni dovrebbero avvenire non oltre la fine dell'anno e concorda con il senatore Merigliano circa le modalità di spoglio delle schede. Giudica inoltre scarsamente utile la presenza della componente studentesca nel CUN e deplora la grave sperequazione nella componente della docenza, che vede l'assoluta prevalenza dei professori ordinari (14 eletti in quanto tali, cui si aggiungono 8 rettori). Non concorda peraltro con il rimedio proposto dal senatore Serra e prospetta una diversa soluzione, che prevede l'esercizio congiunto dell'elettorato attivo e l'elezione, nelle aree più grandi, del docente di I fascia, di quello di II fascia e del ricercatore rispettivamente più votati. Conclude esprimendo un parere negativo sullo schema.

La senatrice ABRAMONTE stigmatizza che, ancora una volta, la Commissione sia costretta a deliberare in stato di necessità e ipotizza un sistema di elezione di secondo grado per la componente studentesca. La preoccupa infine il silenzio dello schema sul divieto di rielezione.

Il senatore CAMPUS, rilevando come il ministro Salvini, adducendo uno stato di necessità, abbia manifestato l'intenzione di bandire nuovi concorsi secondo una disciplina ormai superata, afferma che, stante la analoga necessità di un immediato rinnovo del CUN, si dovrebbero bandire le elezioni per quest'ultimo secondo la normativa vigente.

Concluso il dibattito, replica la RELATRICE, rilevando in primo luogo la comune consapevolezza circa l'esigenza di un radicale mutamento del CUN e di una separazione delle funzioni di controllore e controllato, oggi intrecciate in forme a dir poco equivoche. Non concorda con il senatore Campus e ribadisce l'urgenza di rinnovare la composizione del CUN secondo il nuovo regolamento, che il Governo è chiamato ad emanare con la massima sollecitudine tenendo conto delle indicazioni emerse dal dibattito. In conclusione propone che la Commissione le conferisca il mandato a redigere un parere favorevole condizionato alle modifiche relative ai seguenti punti: le modalità di spoglio delle schede, la non rieleggibilità dei componenti del CUN e inoltre la decadenza dei membri eletti che partecipino a concorsi. Circa l'articolo 1, poi, tutta la Commissione respinge la ripartizione dei 30 posti ivi prevista, ancor più squilibrata rispetto alla prima stesura, rimettendo al Governo la scelta sulla soluzione da adottare. Le norme transitorie in-

fine andranno adattate in maniera tale da consentire l'indizione delle elezioni non oltre il 31 gennaio 1996.

In un'interruzione il senatore MERIGLIANO segnala il grave squilibrio nel numero di docenti e studenti fra i distretti territoriali.

La RELATRICE replica giudicando inopportuno riaprire la questione delle aree territoriali, su cui il nuovo testo in esame ha recepito le indicazioni di fondo espresse dalla Commissione. Conclude infine che occorrerà ripensare al numero di rettori e di studenti previsto dalla legge n. 341, rilevando che ai secondi occorrerà dare un potere maggiore in sedi diverse dal CUN.

Il presidente BISCARDI prende atto che la Commissione è pressochè unanime circa lo svolgimento più rapido possibile delle elezioni per il rinnovo del CUN, da tenersi non oltre il 31 gennaio 1996, e invita il Governo a conformarsi alla volontà della Commissione.

Il senatore MERIGLIANO chiede che la Commissione sia chiamata a votare uno schema di parere predisposto dalla relatrice.

Il presidente BISCARDI, premesso che oggi scade il termine per l'emissione del parere e giudicando inopportuno chiedere al Presidente del Senato una proroga, rileva che non vi è tempo perchè la relatrice stenda uno schema di parere, facendo presente altresì che il voto sul mandato alla relatrice risponde ad una consolidata prassi. Pone quindi in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice di redigere un parere favorevole condizionato nei termini testè illustrati.

Previa dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo di Alleanza nazionale da parte del senatore PRESTI - il quale precisa il carattere politico del voto, che non compromette in alcun modo la stima verso la relatrice - la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

150ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE PAOLI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2132) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza di rappresentanti del Governo, la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Guido GONZI, Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM), il signor Bruno CAVINI, Segretario Generale dell'UNCHEM e il dott. Massimo BELLA, Capo Ufficio Studi dell'UNCHEM.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi concernenti la prima applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone di montagna e la prospettiva circa l'attuazione degli impegni specifici posti a carico di enti: audizione di rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM) (R048 000, C09ª, 0003ª)

Il presidente FERRARI introduce preliminarmente i temi dell'indagine conoscitiva, diretta ad approfondire i concreti problemi applicativi connessi alla attuazione, a circa due anni dalla sua approvazione, della legge n. 97 del 1994, sottolineandone la portata notevolmente innovativa.

Il signor GONZI sottolinea preliminarmente che la montagna costituisce una risorsa che può essere spesa per tutto il Paese e ricorda come la legge n. 97, che fu salutata come un intervento particolarmente incisivo dedicato espressamente a risolvere i molti profili connessi alla tutela e allo sviluppo dei territori montani, ha sostanzialmente ricevuto, finora, uno sviluppo incompleto e talvolta distorto.

Si sofferma quindi sulle varie competenze attribuite alle regioni, auspicando che tali enti adottino, in concreto, politiche regionali per le loro montagne, contribuendo anche con risorse aggiuntive, al finanziamento degli interventi per tali territori.

Il signor Gonzi si sofferma quindi sulle condizioni dei territori montani, che presentano situazioni largamente diversificate da regione a regione e anche da zona a zona. Sottolinea, quindi, il lavoro particolarmente innovativo e rilevante svolto dal Comitato appositamente istituito

per l'attuazione della legge, facendo rilevare come le singole amministrazioni statali si siano impegnate in modo diverso e non sempre con adeguata costanza e concretezza sui vari problemi applicativi posti dalla legge n. 97.

Al fine di effettuare una ricognizione sia di quanto svolto dalle regioni, sia anche sulle azioni di competenza statale, si sofferma, in primo luogo, sui problemi scolastici dei comuni montani, cui è dedicato l'articolo 21 in materia di costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, sottolineando l'importanza di tale previsione. Va invece, a suo avviso, registrata una minore disponibilità da parte del Dicastero e delle amministrazioni competenti in materia di trasporti in relazione a quanto previsto dall'articolo della legge n. 97, come pure va rilevata la totale inattuazione, a tutt'oggi, delle disposizioni fiscali, di cui all'articolo 16, di cui è stata persino proposta a livello governativo la soppressione. Si sofferma quindi sulla questione, da ritenere assai rilevante per i nuclei familiari dei territori montani, relativa agli incentivi alle pluriattività e alle assunzioni a tempo parziale, previsti dagli articoli 17 e 18. Passa quindi ad esaminare i profili di tutela dei prodotti tipici, cui è dedicato l'articolo 15, che prevede la menzione aggiuntiva di «prodotto della montagna italiana» (inattuata a causa della mancata emanazione del relativo decreto applicativo), sottolineando come tale disposizione consentirebbe una valorizzazione aggiuntiva di alcune produzioni tipiche; quanto ai benefici e alle agevolazioni in campo energetico, il signor Gonzi sottolinea che sulla mancata applicazione di tale disposizione ha influito la soppressione del CIP, non essendo stato ancora chiarito se la competenza sia ricaduta sul Ministero del bilancio e sul CIPE o sul Ministero dell'Industria.

Il signor Gonzi si sofferma quindi, sui profili finanziari della legge n. 97, sottolineando che l'articolo 25, al comma 1, prevede uno stanziamento relativamente alle spese o alle minori entrate derivanti dall'applicazione, a livello nazionale della normativa in esame, mentre il comma 2 istituisce il Fondo nazionale per la montagna, nell'ambito del Fondo per le aree depresse (di cui all'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 96 del 1993), una quota del quale viene destinata per la finalità della normativa in esame. Ricordato che lo stanziamento del Fondo per l'esercizio finanziario in corso è stato quantificato in soli 50 miliardi, sottolinea l'esigenza di una integrazione dei fondi per il nuovo anno finanziario, questione che è stata affrontata da alcune proposte emendative, avanzate nella corrente sessione di bilancio e non ancora accolte, (con cui si fissava in via legislativa la percentuale del Fondo nazionale per la montagna in una quota pari al 4,5 del Fondo per le aree depresse), formulando l'auspicio che proposte di tale tenore possano essere definitivamente approvate, al fine di consentire un orizzonte programmatico certo.

Il signor Gonzi si sofferma quindi sui rapporti proficui di collaborazione tra l'UNCCEM e le regioni e le province autonome, sfociati nella costituzione di un gruppo di lavoro tecnico misto, che ha elaborato un documento, successivamente adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome nel settembre di quest'anno. Dopo aver ricordato che peraltro, solo la regione Piemonte ha finora adottato una normativa regionale di adeguamento alla legge n. 97, sottolinea i collegamenti fra la politica per le aree depresse e la politica per la mon-

tagna, soffermandosi sulle implicazioni, non sempre positive per i territori montani, della politica perseguita, a livello europeo, anche per effetto della definizione delle aree di cui agli obiettivi 1 e 5-b, sottolineando che la politica verso la montagna riguarda da vicino le aree rurali e quindi rientra a pieno titolo nel comparto agricolo. Dopo aver ribadito che la Comunità europea non si è dotata di una efficace politica per la montagna e che manca anche un regolamento europeo per la montagna, il signor Gonzi formula l'aspicio che, in occasione del semestre di presidenza italiana, da parte del Dicastero competente sia svolta un'azione, più forte e incisiva di quanto avvenuto sino ad oggi, per l'adozione di un regolamento europeo per la montagna, che potrebbe consentire, a suo avviso, di risolvere anche alcuni problemi, posti dalle quote produttive per alcuni settori. Consegna quindi agli atti della Commissione una documentazione sui temi trattati nella audizione.

I senatori pongono quindi alcuni quesiti.

Il senatore ORLANDO, dopo essersi soffermato sulla situazione particolare della regione Abruzzo, dichiara di condividere l'illustrazione dei problemi, con particolare riferimento alla questione delle connessioni fra politica per le aree depresse e politica per la montagna. Sottolineata al riguardo l'esigenza di colmare il divario rispetto altri paesi, quali la Francia, che si è dotata di una normativa apposita per le zone montane, si sofferma sulla necessità di una ridefinizione delle aree di cui agli obiettivi 1 e 5-b, nella convinzione che tale questione potrà avere implicazioni assai rilevanti per molte regioni. Dopo avere sollecitato l'esigenza di un più fattivo e concreto impegno delle istituzioni regionali a favore dei territori montani, ribadisce con forza l'esigenza che il Governo si impegni per una ridefinizione delle aree di cui agli obiettivi già citati, in modo da tenere conto anche delle modifiche, recentemente intervenute, nei parametri socio-economici di riferimento. Richiamata infine la recente istituzione della Cabina di regia nazionale e delle relative Cabine di regia regionali (che devono assumere quanto prima un vero carattere operativo) sottolinea l'esigenza di non perdere i fondi comunitari stanziati per le zone montane.

Il senatore BORGIA, nel dichiarare di condividere le considerazioni svolte dal senatore Orlando, si sofferma in particolare sui problemi di attuazione delle disposizioni della legge n. 97 per il settore scolastico, sottolineando l'importanza di una piena applicatività di tale normativa da parte del Ministero della Pubblica istruzione. Facendo quindi riferimento ad alcune zone della regione Puglia, quali la zona della Capitanata, segnala che sono in corso interessanti esperimenti per la ricerca energetica, in particolare eolica, che potrebbero costituire esempi innovativi anche per altre zone montane del Paese.

Il presidente FERRARI, nel ricordare che, in sede di esame della manovra di bilancio *in itinere*, sono state presentate alcune proposte emendative volte ad incrementare gli stanziamenti *ad hoc* e ad integrare i fondi previsti per i regolamenti di attuazione della PAC, ricorda la recente approvazione, da parte della Commissione, del disegno di legge in materia di prodotti tipici e di qualità (in corso di esame da parte dell'al-

tro ramo del Parlamento) che si ricollega alla questione del marchio per i prodotti di montagna, sottolineando le implicazioni della tutela dei prodotti tipici con le normative in materia di fissazione delle quote, anche ai fini delle esigenze di mercato e di prodotto.

Il signor GONZI, replicando ai quesiti postigli, si sofferma ulteriormente sui rapporti fra la normativa per le zone montane e quella relativa alle aree depresse, facendo rilevare come sussistano delle incongruenze in ordine alla delimitazione delle zone. Sottolineato quindi il ritardo con cui è stata data concreta operatività alla legge n. 97, a causa dei problemi finanziari, svolge alcune considerazioni circa le implicazioni tra la normativa sulle quote e le prospettive di sviluppo delle zone montane.

Il presidente FERRARI dichiara conclusa l'audizione, esprimendo apprezzamento per l'apporto di documentazione e di conoscenza recato ai lavori della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

230ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario MASTROBUONO risponde all'interrogazione n. 3-00964 del senatore Lubrano di Ricco, precisando che gli elementi di informazione sulla gestione dell'agenzia generale dell'INA in Roma sono stati forniti anche dall'INA, su richiesta del Ministero. Il Consorzio agenzia generale INA-Assitalia di Roma - egli prosegue - è stato formalmente costituito il 4 agosto 1993 ed ha operato a partire dal 16 dicembre dello stesso anno, subentrando alla gestione diretta dell'agenzia generale di Roma da parte dell'INA. Dopo un primo periodo, nel quale la gestione fu affidata a un responsabile proveniente dalla direzione dell'istituto, in data 1º maggio 1994 furono nominati amministratori del Consorzio i signori Franco Abis e Vincenzo Morichini, prescelti per la loro specifica esperienza e la provata capacità: il primo proveniva dall'agenzia generale INA-Assitalia di Oristano mentre il secondo era contitolare di una agenzia nella città di Roma. I nuovi amministratori hanno assunto 42 elementi, alcuni dei quali dirigenti e funzionari, compensando parzialmente l'uscita di 53 dipendenti.

Dato quindi conto delle cospicue perdite - pari ad oltre 9 miliardi - registrate dall'agenzia generale di Roma nel triennio 1991-1993, prima della gestione da parte del rappresentante della direzione dell'INA, il sottosegretario Mastrobuono precisa che il saldo passivo del rendiconto economico 1994, pari a oltre 13 miliardi di lire, è attribuibile a un accantonamento straordinario di circa 12 miliardi, a fronte dei crediti verso la rete produttiva, risalenti alla precedente gestione e derivanti da pregressi rapporti, a volte anche remoti, in gran parte difficilmente recuperabili. Fornisce inoltre precisazioni sul patrimonio netto del 1994, sul flusso medio mensile di contribuzioni da parte delle società consor-

ziate, sull'assegnazione delle quote di portafoglio che sono state effettuate senza alcuna penalizzazione per le società consorziate. Assicura inoltre che il compenso degli amministratori - circa 400 milioni annui pro-capite, oltre a una percentuale sull'eventuale recupero di redditività del Consorzio - non è dissimile da analoghi trattamenti presenti nel mercato. Nelle condizioni contrattuali stabilite con i signori Abis e Morichini, poi, è previsto che, a loro garanzia, in caso di scioglimento del Consorzio, ove istituite una o più agenzie generali per la gestione degli affari delle compagnie, sia loro accordata la preferenza per la concessione, in via congiunta, di una delle suddette agenzie cui verrà assegnato un portafoglio di entità non inferiore a 100 miliardi di lire. Il Consorzio, infine, è stato costretto a ricorrere a consulenze particolarmente qualificate, dalle quali sono scaturiti oneri straordinari ma limitati nel tempo.

Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, tenuto conto dell'analisi relativa alle singole voci di bilancio riportata nel conto economico fornito dallo stesso Consorzio: in particolare sono stati elargiti circa 84 miliardi come contributi alle società consorziate, dei quali non si rinviene traccia nel conto consuntivo. Ulteriori opacità e interrogativi emergono dall'analisi relativa alla composizione del portafoglio detenuto dall'agenzia di Roma (e dal rifiuto opposto, in una determinata occasione, dalla Polizia di Stato a intrattenere rapporti con la predetta), dai costi per pulizia, energia elettrica, spese postali e compensi per gli amministratori stimati in lire due miliardi e 612 milioni: in ordine a questi ultimi, peraltro, non si comprendono le ragioni per le quali sono state contabilizzate unitariamente diverse voci di spesa, relative sia ai costi generali che ai compensi degli amministratori. Dubbi e perplessità suscitano anche le predette voci di bilancio che risultano soltanto stimate anziché accertate. Lamenta altresì che il Governo non abbia risposto ai quesiti posti in tema di maggiore trasparenza sui conti esaminati, restando eluse tutte le istanze volte a chiarire il reale andamento gestionale dell'agenzia generale di Roma.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10*, 0048*)

Il presidente CARPI, tenuto conto delle richieste avanzate da diversi rappresentanti dei Gruppi parlamentari, propone che il Governo riferisca alla Commissione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sull'insieme delle questioni sollevate nell'ambito della procedura informativa appena conclusa, anche in relazione all'attuazione della legge 23 giugno 1994, n. 403 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita»).

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

160ª Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario LISO risponde all'interrogazione 3-00858 ricordando innanzitutto l'accordo sottoscritto l'11 novembre 1992 dalla Fiat Geotech con le organizzazioni sindacali di categoria, anche nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 47 della legge n.428 del 1990 disciplinante il trasferimento di azienda, che ha consentito il concreto avvio della fusione con il *partner* giapponese Hitachi in vista del mantenimento di un considerevole livello occupazionale. Solo ad una parte della totalità dei dipendenti dello stabilimento di Lecce poteva essere consentito il passaggio alle dipendenze della costituenda società Fiat-Hitachi, mentre i restanti lavoratori erano mantenuti in forza alla Fiat Geotech, con contestuale collocazione in cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale. Nel corso di un giudizio avviato da alcuni dei suddetti dipendenti in cassa integrazione straordinaria, il pretore ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi circa la corretta interpretazione della direttiva CEE n.77/187, di cui il richiamato articolo 47 della legge n.428 del 1990 costituisce attuazione; in particolare è posta la questione se la deroga da esso prevista debba ritenersi estensibile anche all'ipotesi di trasferimento di proprietà dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale da parte del CIPI. La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata in proposito; si ritiene, tuttavia, che l'articolo 47 della legge summenzionata debba interpretarsi nel senso che l'accertamento di uno stato di crisi aziendale tanto grave da comportare cessione di azienda sia sufficiente a rendere inapplicabile l'articolo 2112 del codice civile all'atto del trasferimento.

Per quanto concerne il quesito relativo al ricorso al lavoro straordinario da parte della Fiat-Hitachi, l'Ispettorato del lavoro di Lecce ha ef-

fettuato diverse ispezioni, senza che fossero evidenziate violazioni delle norme in materia di orario. I dati analitici sull'entità del ricorso al lavoro straordinario negli anni 1994 e 1995 risultano notevolmente inferiori a quanto denunciato dai lavoratori della Geotech; in particolare nel corso del 1994 la maggior parte delle ore di lavoro straordinario sono state effettuate per fronteggiare una commessa straordinaria, come risulta anche da specifici accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali, nel cui ambito la società si impegnavano ad assumere 30 lavoratori in forza alla Geotech in anticipo rispetto alle previsioni di sostituzione del *turn over*. Per le ore di lavoro straordinario non regolate dagli accordi sindacali l'azienda ha informato con cadenza settimanale o mensile le rappresentanze sindacali aziendali relativamente alle motivazioni del ricorso al lavoro straordinario, conformemente alla procedura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'Ispettorato ha svolto accurate indagini anche in relazione alle presunte irregolarità poste in essere dalla Lasim nel reclutamento di alcuni lavoratori Geotech: da esse è risultato che soltanto 4 lavoratori della Geotech che svolgevano il periodo di prova presso la Lasim non erano regolarmente assicurati; per tutti gli altri lavoratori risulta essere stata rispettata la vigente normativa. In merito alle irregolarità riscontrate, comunque, l'ispettorato del lavoro ha adottato i provvedimenti di competenza, provvedendo ad inviare una comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria e ad informare la sede dell'Inps interessata all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione.

Il competente ufficio provinciale del lavoro ha reso noto che alla data del 1° novembre 1995 il numero dei lavoratori in esubero presso la Geotech era pari a 130 unità. La procedura di mobilità è stata aperta il 10 ottobre scorso e, nell'ambito della suddetta procedura, le parti sono convocate presso il ministero del lavoro per la giornata di domani.

Il senatore ALO' rileva come da anni si realizzi un ingente flusso di denaro pubblico verso la società Fiat, con la finalità di garantire certi livelli occupazionali, mentre si registra contemporaneamente, da parte della suddetta società, il frequente ricorso al lavoro straordinario ed all'attivazione di commesse all'estero. Critica quindi la politica del suddetto gruppo industriale che appare orientata ad interessi aziendalistici e che punta a far uscire dal ciclo produttivo un elevato numero di lavoratori, anche attraverso l'offerta di rilevanti somme di denaro. Ritiene doveroso da parte delle istituzioni attuare una verifica del rispetto sostanziale della normativa vigente e del conseguimento degli obiettivi prefissati all'atto dell'erogazione di pubblico denaro. Poichè manca nella risposta del Sottosegretario un preciso impegno del Governo in tale direzione, egli non può, per questo aspetto, dichiararsi soddisfatto.

Il sottosegretario LISO risponde poi all'interrogazione 3-00609, informando circa lo svolgimento presso il Ministero del lavoro, il 25 maggio scorso, di una riunione preliminare a scopi conoscitivi sulle questioni relative all'attività di vigilanza privata. In quella sede sono emerse in particolare le difficoltà connesse all'esigenza di operare in regime di economicità di gestione, mentre le parti hanno evidenziato il frequente ricorso agli appalti di servizi in forme non compatibili con l'attuale assetto normativo. I rappresentanti degli imprenditori si sono riservati di

presentare un documento atto ad individuare a livello territoriale la consistenza del citato fenomeno.

Per quanto concerne le prospettive di riforma del settore della vigilanza privata, gli elementi informativi forniti dal Ministero dell'interno circa un'ipotesi allo studio di revisione della disciplina prevista dal Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, evidenziano la necessità di garantire il rispetto delle necessarie condizioni di equilibrio e di impedire l'insorgere di posizioni di predominio di talune imprese che possono determinare alterazioni del mercato; si persegue, poi, l'obiettivo di assicurare l'affidabilità professionale dei servizi investigativi. In attesa di poter pervenire ad una nuova disciplina della materia orientata a tali principi, il Ministero dell'interno è impegnato a contrastare, in via amministrativa, ogni forma di abusivismo e a garantire un equilibrato sviluppo del mercato che risponda alle esigenze della sicurezza pubblica.

Il senatore DE LUCA si dice parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario all'interrogazione a sua firma. In particolare gli pare che si muova verso una revisione della disciplina, orientata al riconoscimento della natura privatistica dell'attività di vigilanza ed alla esclusione di compiti di pubblica sicurezza, garantendo nel contempo la promozione dell'imprenditoria in un quadro di garanzia della concorrenza. Quanto al problema della contrattazione, va sottolineato il ruolo del Ministero del lavoro per la realizzazione di un'efficace opera di mediazione.

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII n. 1-bis) MANFROI ed altri. Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

(R162 000, C11, 0003*)*

Riprende la discussione del documento, sospesa il 25 ottobre.

Il presidente SMURAGLIA lamenta la recente pubblicazione su un quotidiano della notizia relativa alla pretesa volontà della Commissione di non procedere alla proroga dei termini della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato». Egli ha inviato al suddetto quotidiano una lettera, tesa a precisare le reali intenzioni della Commissione, quali risultano peraltro dagli atti a tutti accessibili; tale smentita non risulta però essere stata pubblicata dal suddetto quotidiano.

Dà quindi la parola al relatore, senatore GRUOSSO, il quale sottolinea preliminarmente come non vi siano in realtà forze politiche interessate all'insabbiamento dei lavori della Commissione d'inchiesta, mentre il breve rinvio da lui ottenuto per consentire un approfondimento della questione è risultato particolarmente utile. D'altronde egli si era già espresso favorevolmente alla proroga nella scorsa seduta, in considerazione della complessità e dell'estensione del fenomeno, i cui vari aspetti non potevano essere analizzati in maniera adeguata nel breve termine assegnato alla Commissione d'inchiesta. Pur senza disconoscere le difficoltà obiettive che la Commissione d'inchiesta ha dovuto affrontare, vi è da rilevare, però, che anche in tale breve termine poteva essere svolto

un lavoro più proficuo. In particolare, sarebbe stato opportuna da parte della Commissione l'elaborazione di un programma dettagliato per la prosecuzione delle indagini. Il relatore conclude con la presentazione e l'illustrazione del seguente ordine del giorno, con il quale si intendono fornire alla Commissione di inchiesta una serie di indirizzi per un proficuo e rapido proseguimento dei propri lavori:

“La 11ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

nell'approvare il Doc. XXII, n. 1-bis, esprime i seguenti indirizzi:

premesso che il termine di sei mesi assegnato originariamente alla Commissione di inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» per completare i suoi lavori si è rivelato insufficiente anche a causa della sospensione estiva dei lavori;

preso atto delle difficoltà incontrate dalla Commissione nel conciliare le proprie esigenze operative con quelle imposte da un sempre più affollato calendario parlamentare,

valuta la necessità che la Commissione parlamentare d'inchiesta usufruisca di una proroga di sei mesi per lo svolgimento della propria attività, anche al fine di realizzare un approfondimento del lavoro svolto e di giungere alla completa realizzazione degli obiettivi prefissati;

esprime l'urgenza che lo spettro d'indagine sia allargato a tutte le regioni indicate dall'articolo 1 della deliberazione del 20 settembre 1994 del Senato istitutiva della Commissione, onde verificare il fenomeno nella sua ampiezza e nell'ambito territoriale in cui effettivamente esso si manifesta e per comprendere al meglio la varietà delle situazioni economiche e sociali e le caratteristiche attraverso cui viene praticato;

auspica che ai suoi lavori venga impressa una cadenza tale da consentirle già entro i prossimi due o tre mesi di elaborare una relazione, ancorchè non definitiva, che faccia il punto degli accertamenti già effettuati;

ritiene che la relazione intermedia possa realizzare altresì la finalità di individuare in corso d'opera eventuali ulteriori approfondimenti e contribuire a definire le caratteristiche del testo finale;

auspica inoltre che i lavori della Commissione possano dotarsi di adeguati supporti e superare i limiti organizzativi ed i vincoli posti all'origine, così da poter superare le difficoltà operative incontrate;

ritiene opportuno che la proroga dell'attività della Commissione possa altresì prevedere una analisi delle conseguenze della liberalizzazione del mercato del lavoro e degli interventi di flessibilità del rapporto di lavoro introdotti nella nostra legislazione sul fenomeno del caporalato, sia nel senso dell'introduzione di ulteriori forme di precarizzazione dello svolgimento dell'attività lavorativa che per quanto riguarda la possibilità che strumenti di flessibilità contrattata realizzino quale conseguenza l'emergere e la progressiva regolarizzazione del fenomeno stesso;

giudica infine utile un approfondimento degli effetti di una flessibilità generalizzata sulle norme relative al collocamento, al rapporto di lavoro e alla retribuzione rispetto alle politiche di sviluppo e di rafforzamento del tessuto economico e sociale delle regioni meridionali.».

Il senatore ALO' si dice soddisfatto della relazione svolta ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal Relatore.

Il senatore MANFROI ringrazia il Relatore per l'elaborazione e la presentazione dell'ordine del giorno rispetto al quale esprime il proprio consenso. Nell'auspicare una partecipazione più assidua ai lavori della Commissione d'inchiesta, rileva come il programma di lavoro della medesima sia contenuto nella delibera istitutiva e come ad esso la Commissione si sia fino ad ora ispirata e continuerà ad ispirarsi.

Il senatore DE LUCA si esprime favorevolmente riguardo all'ordine del giorno e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di proroga della Commissione d'inchiesta.

Il senatore SPISANI si dice a sua volta favorevole all'ordine del giorno che ha sintetizzato in maniera egregia i termini della discussione svoltasi nella scorsa seduta; in particolare si dichiara soddisfatto dell'accoglimento nel suo ambito del suggerimento da lui avanzato di prevedere l'elaborazione di una relazione non definitiva che faccia il punto degli accertamenti già effettuati nei prossimi due o tre mesi.

Il senatore DELFINO dichiara che l'ordine del giorno presentato, col quale la Commissione di inchiesta viene impegnata ad un lavoro particolarmente intenso, fa cadere le perplessità da lui precedentemente manifestate. Si augura che possano essere superati i limiti organizzativi evidenziati ed esprime voto favorevole all'ordine del giorno.

Il senatore TAPPARO, dopo aver evidenziato l'utilità della prevista presentazione di una relazione in corso d'opera, si esprime favorevolmente all'ordine del giorno, sottolineando l'importanza di un'inchiesta rivolta in particolare ad approfondire la realtà del Mezzogiorno, dove la mera liberalizzazione del mercato del lavoro potrebbe produrre effetti indesiderati.

Il senatore BEDIN esprime soddisfazione per l'ordine del giorno di cui la pausa di riflessione decisa nella scorsa seduta ha consentito l'elaborazione. Sottolinea, poi, l'importanza per l'affermazione del ruolo del Parlamento dello svolgimento di un'indagine su un tema complesso e socialmente rilevante come quello oggetto dell'inchiesta.

Il senatore BARRA esprime a sua volta voto favorevole sull'ordine del giorno.

Il presidente SMURAGLIA pone, quindi, ai voti l'ordine del giorno presentato dal Relatore che risulta approvato all'unanimità.

Il relatore GRUOSSO illustra l'emendamento 1.1 che presenta carattere meramente formale.

L'emendamento 1.1 è approvato quindi dalla Commissione.

Il presidente SMURAGLIA pone infine ai voti il testo del documento in titolo nel suo articolo unico come modificato, che risulta approvato all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DOC. XXII, N. 1-BIS

Art. 1.

Sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «al 30 aprile 1996».

1.1

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

195^a Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 15,30.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Maiella
(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: seguito e conclusione dell'esame)
(L014 078, C13^a, 0004^a)

Riprende l'esame della proposta di nomina in titolo sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il relatore RONCHI replica agli intervenuti esprimendo un parere contrario sulla proposta di nomina avanzata dal Governo.

Il sottosegretario GERELLI ribadisce che ad avviso del Governo il dott. Di Croce soddisfa tutti i requisiti per la nomina proposta; ricorda altresì che il progetto di edificazione di un centro residenziale, da taluno addotto come argomento contrario alla proposta, non risulta ancora approvato dagli organi competenti.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di nomina.

Annunciano voto favorevole i senatori MANIS, MODOLO, COZZOLINO, ARMANI, MATTEJA e FANTE.

Annuncia voto contrario il senatore CARCARINO.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di nomina è approvata, risultando undici voti favorevoli, due voti contrari ed una scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori: Armani, Brambilla, Carcarino, Cozzolino, Fante, Vevante Scioletti (in sostituzione del senatore Grippaldi), Manis, Matteja, Modolo, Di Benedetto (in sostituzione del senatore Riani), Ronchi, Specchia, Staniscia e Veltri.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,20.

AUDIZIONE DEL CAPITANO MASSIMO GIRAUDO, COMANDANTE DELLA 1ª SEZIONE DEL REPARTO EVERSIONE DEL RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE (ROS)
(R047 000, B65ª, 0025ª)

Il Presidente invita il capitano Massimo Giraudo a illustrare al Comitato il tipo di collaborazione che si è sviluppata tra l'autorità di polizia giudiziaria, in particolare il Raggruppamento Operativo Speciale, e il SISMI, nel quadro delle indagini del giudice istruttore di Milano, dottor Guido Salvini, sulla strage di piazza Fontana.

Nel corso dell'esposizione del capitano Giraudo, intervengono per chiedere precisazioni e chiarimenti il deputato Di Muccio e i senatori Boso e Marchetti.

AUDIZIONE DEL PREFETTO ACHILLE SERRA, IN QUALITÀ DI EX VICE CAPO DELLA POLIZIA
(R047 000, B65ª, 0026ª)

A seguito di un articolato quesito formulato dal presidente Brutti e di talune specifiche questioni proposte dal deputato Di Muccio, il prefetto Serra riferisce al Comitato sulle modalità e sugli obiettivi delle informazioni da lui acquisite, per incarico del Capo della Polizia, prefetto Parisi, presso il dottor Di Pietro con riferimento all'inchiesta di «Mani pulite».

Esaurita l'audizione del prefetto Serra, il Presidente ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi giovedì 9 novembre 1995, alle ore 15, per procedere all'audizione del Direttore del SISMI.

La seduta termina alle ore 17,45.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(2226) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore: parere contrario;

alla 6ª Commissione:

(2217) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 8ª Commissione:

(2132) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2224).
 - Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2230).
 - Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali (2243).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dei seguenti atti:

- Schema di regolamento recante integrazioni alla Tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, relativo alla disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività, subordinate al rilascio di autorizzazioni o atti equiparati.
- Proposta di nomina del presidente dell'Ordine Mauriziano di Torino.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2162).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2226).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

III. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).

- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per il documento:

- DE NOTARIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile (*Doc. XXII, n. 20*).

GIUSTIZIA (2*)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (2209).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3*)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum d'intesa* tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990 (663).

- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995 (2112).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989 (664-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sul negoziato per la revisione del Trattato di Maastricht.

DIFESA (4*)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 15,15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: seguito dell'audizione dei responsabili della programmazione finanziaria e della gestione contabile del Ministero della difesa.

BILANCIO (5*)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 17,30

In sede consultiva

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (2157).
-

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (2217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo.
- Proposta di nomina del presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province (2203).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
- MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).

- LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
- CAMPUS e NISTICÒ. - Nuove norme in materia di concorsi universitari (1746).
- SERRA. - Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1824).
- BATTAGLIA e PEDRIZZI. - Norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1842).
- SURIAN. - Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia (1859).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti comunitari:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, mediante il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione per l'aggiornamento di taluni articoli della direttiva stessa. COM (94) 626 def., del 16 dicembre 1994.
- Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita (1996). COM (95) 124 def., del 31 marzo 1995.

Procedure informative

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la parte relativa ai diplomi universitari (seguito).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia

residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (2132).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2227).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui problemi concernenti la prima applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone di montagna e la prospettiva circa l'attuazione degli impegni specifici posti a carico di enti:

- Audizione di una delegazione di assessori regionali.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2230).

Sui lavori della Commissione

- I. Proposta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di indagine conoscitiva in materia di regime applicativo della legge 26 novembre 1992, n. 468 e sulle relative prospettive di riforma.
 - II. Proposta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di indagine conoscitiva sui profili occupazionali della prospettiva di riforma dei consorzi agrari.
-

INDUSTRIA (10^o)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 9 e 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (2217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizioni di rappresentanti della Nuova Tirrena Spa e della Toro assicurazioni Spa.
- II. Indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per il turismo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^o)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 15

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sui problemi connessi alla attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:
- MARTELLI ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie» (Doc. XXII, n. 3-bis).
 - DI ORIO ed altri. - Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con la deliberazione 4 ottobre 1994 (Doc. XXII, n. 23).
- II. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale (2213) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 8 novembre 1995, ore 18

Inchiesta su stragi e depistaggi:

- Audizione del capitano Massimo Giraudo, del Reparto Operativo Speciale.
-

